

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI	Roberta	-	Presidente	-
Dott. DE STEFANO	Franco	-	Consigliere	-
Dott. FIECCONI	Francesca	-	rel. Consigliere	-
Dott. SCRIMA	Antonietta	-	Consigliere	-
Dott. D'ARRIGO	Cosimo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED]/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell'Amministrazione Unico Sig.

R.M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED]
95, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

A [REDACTED] SPA, in persona dell'Amministratore Delegato rag.

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED]
5, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato [REDACTED] giusta procura
speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

[REDACTED] SAS (OMISSIS);

- intimata -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il
16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

La Corte Suprema di Cassazione, riunitasi in Camera di consiglio in
data 8 febbraio 2018, ove si è deciso di adottare una motivazione
in forma semplificata, sul ricorso straordinario ex art. 111 Cost.,
avverso il provvedimento cautelare emesso ai sensi degli artt. 669
bis-700 c.p.c., così provvede.

Fatto

PREMESSO

che:

1. con ricorso ante causam ex artt. 700-669 bis c.p.c. e segg., il Fallimento [REDACTED] (OMISSIS) S.a.S. e A [REDACTED] S.p.A. (succeduta a A- [REDACTED] S.P.A. in forza di atto di scissione parziale del 26/11/2010) chiedevano, congiuntamente o alternativamente, il rilascio dell'immobile occupato sine titulo dal (OMISSIS) S.r.l., rispettivamente quale locatario e locatore finanziari (in forza di un contratto di leaseback) dell'immobile ad uso di opificio industriale la cui locazione finanziaria era stata risolta con raccomandata del 9 dicembre 2008 in ragione dell'inadempienza del (OMISSIS) S.a.S. (poi fallito) che, nel frattempo, e ad insaputa della società di leasing, aveva affittato l'azienda con decorrenza dal 15/12/2005 al (OMISSIS) S.r.l., ricorrente;
2. in atti risulta incontestato che, nel contratto di affitto di azienda stipulato tra il (OMISSIS) S.a.S. e il (OMISSIS) S.r.l. era stato espressamente escluso l'immobile concesso in locazione finanziaria, dandosi atto tra le parti che l'immobile era di proprietà della società di leasing, con la quale la società affittuaria avrebbe dovuto prendere contatto per negoziare l'importo dei canoni di leasing e che tale evento non si è verificato, sicchè il (OMISSIS) S.r.l. si è venuto a trovare di fatto ad occupare l'immobile senza averne titolo;
3. il ricorso ante causam promosso è stato accolto dal tribunale di Ancona per quanto concerne la richiesta di rilascio del bene svolta dalla società di leasing, ritenuta quale unica

legittimata ad agire in quanto titolare del bene, mentre è stato respinto per la parte relativa alla richiesta del fallimento del (OMISSIS) s.a.s., ritenuto non legittimato;

4. il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, investito dal (OMISSIS) s.r.l. del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., in data 16.6.2015 ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza cautelare e ha condannato la società reclamante alle spese;

5. avverso la predetta ordinanza emessa nel procedimento R.G. █████/2015, il ricorrente (OMISSIS) S.r.l. ricorre per cassazione con ricorso notificato il 4 agosto 2015 assumendo, a pagina 88 del ricorso, che il provvedimento viene ad esercitare rilevanza sul terreno dei diritti soggettivi ed è, pertanto, suscettibile di divenire cosa giudicata, di talchè esso è capace di causare un pregiudizio in modo definitivo e irreparabile alla società ricorrente che sarebbe costretta a rilasciare il capannone nel quale esercita l'attività imprenditoriale che dà occupazione a circa 30 dipendenti;

6. la dedotta irreparabilità del pregiudizio emergerebbe non solo dalla palese insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 700 c.p.c., ai fini della concessione della tutela cautelare, ma altresì dalla circostanza che la società ricorrente occupa circa 30 lavoratori, come si evince dalle buste paga versate in atti;

7. il carattere definitivo e decisorio dell'ordinanza cautelare sarebbe desumibile dalla condanna in esso racchiusa al pagamento delle spese processuali sopportate nella fase cautelare e dal fatto che l'introduzione del giudizio di merito, nell'ipotesi data, è meramente facoltativa e non affatto obbligatoria, tutti caratteri idonei a far ritenere ammissibile il ricorso avverso un provvedimento suscettibile di avere carattere definitivo;

8. la parte resistente ha depositato controricorso e memoria con cui chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO.

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare la violazione dell'art. 700 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'insussistenza del periculum in mora con violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., il travisamento delle risultanze processuali in relazione all'asserito deterioramento dell'immobile, la violazione delle norme processuali in ordine alla declaratoria di sussistenza del pericolo per un'asserita (e non provata) incapacità del (OMISSIS) s.r.l. ad adempiere l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione, l'insussistenza del fumus boni iuris e, per l'effetto, invoca tutela per il libero esercizio dell'attività economica a fronte di atti arbitrari ed abnormi di privazione del suo diritto;

10. secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il provvedimento avverso il quale è sempre ammesso il ricorso per cassazione, va interpretato nel senso sostanziale di prevedere l'esperibilità del ricorso avverso ogni provvedimento giurisdizionale anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza - che abbia però i caratteri della decisorietà e della definitività, e che quindi pronunci irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi;

11. i provvedimenti resi in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c., sono - al pari dei provvedimenti cautelari oggetto di reclamo- privi dei suddetti caratteri, in quanto destinati a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito e non idonei a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 824/95; S.U. n. 3380/98; Sez. 2 n. 2942/99; Sez. 1 n. 1518/12; Id. n. 7429/12; Id. n. 28673/13; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23763 del 22/11/2016);

12. alla stregua di tale consolidato orientamento, il provvedimento può essere impugnato solo ove esso non appaia suscettibile di modifiche;

13. il provvedimento impugnato, invero, costituisce una misura cautelare e provvisoria anche per gli effetti che può produrre in via anticipata nel momento in cui viene portato ad esecuzione perchè, pur coinvolgendo diritti soggettivi e contenendo statuizioni di condanna alle spese processuali in via anticipata rispetto al giudizio di merito, non statuisce su detti diritti a definizione di una controversia, nè ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, a fronte della facoltà della parte di attivarsi per avviare il giudizio di merito al fine di accertare l'infondatezza dei presupposti di diritto posti a fondamento della pronuncia cautelare;

14. da tutto quanto sopra consegue la non impugnabilità del provvedimento cautelare con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e ciò a prescindere da un'analisi particolare dei singoli motivi di impugnazione, tutti non idonei a far ritenere che le statuizioni contenute nell'ordinanza abbiano carattere definitivo anche con riguardo ai cosiddetti effetti anticipati della sua esecuzione, non in grado di incidere definitivamente su posizioni di diritto sostanziale;

15. alla soccombenza della parte ricorrente segue la condanna al pagamento delle spese, come di seguito liquidate, oltre il contributo unificato.

PQM

1. dichiara inammissibile il ricorso;

2. pone le spese a carico della ricorrente, liquidate in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15%, e ulteriori oneri di legge;

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2018